

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2000, n. 21.

Modifica della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 7 della legge regionale
9 agosto 1999, n. 32

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 dopo le parole "*associazioni dei produttori*" aggiungere le parole "*i consorzi di tutela operanti nel settore vitivinicolo*".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 novembre 2000

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 novembre 2000, n. 21

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 16 novembre 2000, n. 21, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale
- 3 - Relazione al Consiglio regionale
- 4 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali
- 5 - Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali

1. Indice

Art. 1 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32

2. Procedimento di formazione della legge regionale 16 novembre 2000, n. 21

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 15 settembre 2000, dove ha acquisito il n. 49 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Mazzon, Canella, Adami, Trento, Gerolimetto, Donazzan, Gallo, Fontana, Tiozzo e Manzato;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 4^a in data 20 settembre 2000;
- La 4^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 21 settembre 2000, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Vittorio Mazzon, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 11 ottobre 2000, n. 11813;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 16 ottobre 2000;
- Il Commissario del Governo, con nota 6 novembre 2000, n. 1671/22416/10, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei Servizi di Sviluppo agricolo" all'art.7, prevede la possibilità di finanziamento per attività di assistenza tecnica, consulenza di mercato, orientamento commerciale, consulenza per l'attivazione e la messa a livello dei sistemi di qualità, tramite specifici progetti coerenti con il piano esecutivo dei servizi di sviluppo di cui all'articolo 2 della citata legge. I soggetti beneficiari sono le associazioni dei produttori e le cooperative agricole, mentre, forse per una dimenticanza del legislatore di allora non sono compresi i Consorzi di tutela operanti nel settore vitivinicolo. In tale settore, come è noto non esistono, contrariamente ad altri settori quali il lattiero caseario, della carne, dell'olio ecc. associazioni di produttori per cui il settore del vino rimarrebbe scoperto ed escluso dalle provvidenze previste dalla legge regionale n. 35/1999. Oltretutto, i Consorzi di tutela del vino, svolgono già, attraverso tecnici altamente qualificati, attività di assistenza tecnica la quale verrebbe drasticamente a terminare se la legge venisse attivata nella sua attuale formulazione con grave danno per i viticoltori. Si rende necessario pertanto inserire anche i Consorzi di tutela operanti nel vitivinicolo quali soggetti legittimati a svolgere attività di assistenza tecnica.

Tale provvedimento ha carattere d'urgenza in quanto la Giunta Regionale sta per emanare la circolare applicativa della legge regionale n. 32/1999 nonché i bandi di cui all'articolo 6, comma 6 della medesima legge.

4. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione politiche agricole strutturali.

5. Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali

- L'art. 1 della l.r. n. 21/2000 modifica il comma 1 dell'art. 7 della l.r. n. 32/1999.